



Riunione del 3 novembre 2010

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 7

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore

05.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- VISCUSO ROBERTO - tesserato

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

VISCUSO Roberto, *violazione dell'art. 19, comma 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, nonché degli artt. 10, comma 2 e 17, comma 3 dello Statuto Fipav, per aver diffuso, tramite il sito internet www.pallavolo.it, nell'articolo di commento pubblicato in data 9 Agosto 2010, notizie lesive del decoro e dell'onorabilità della FIPAV, in particolare laddove si prospetta l'esistenza di un illecito accordo tra gli allenatori della nazionale femminile di beach volley ed i tecnici federali preposti alla fissazione degli incontri ("Chiudo augurandomi che la prossima stagione finiscano definitivamente le telefonate di mezzanotte con cui gli allenatori della nazionale femminile raggiustano scorrettamente le loro coppie per farle stare in tabellone, in assurda complicità con l'ufficio beach volley. ... Invece di prestare tanta attenzione ai comportamenti più o meno istrionici degli allenatori privati (che però non violano alcun regolamento) si presti maggiore attenzione alle violazioni, ingiustificatamente impunte, dei tecnici federali").*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 3 Novembre.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dalla difesa dell'incolpato che chiede il non luogo a sanzione;
- Acquisito agli atti, con il consenso della Procura Federale, documentazione prodotta in sede di udienza dall'incolpato;



Premesso che

- in data 9 Agosto 2010, il tesserato Roberto Viscuso, pubblicava sul sito internet www.pallavolo.it un articolo nel quale, commentando l'esito del Campionato Italiano Femminile di beach volley, prospettava l'esistenza di non meglio specificati illeciti accordi intervenuti tra gli allenatori della nazionale femminile di beach volley ed i tecnici federali, peraltro, con l'asserita complicità di un Ufficio della Federazione Italiana Pallavolo (Ufficio beach volley);
- nel medesimo articolo si segnalava, altresì, una pretesa sperequazione tra gli allenatori privati e i tecnici federali che, a dire del Viscuso, ricevevano un trattamento privilegiato vedendo "ingiustificatamente" esenti da pena le presunte violazioni regolamentari poste in essere;
- tali dichiarazioni, non supportate da alcun valido elemento probatorio, denotano una portata gratuitamente diffamatoria tanto più grave in quanto diffuse attraverso uno strumento capace di raggiungere una molteplicità di fruitori;
- infatti, le asserite irregolarità denunciate dal Viscuso non solo risultano gravemente lesive del decoro e dell'onorabilità della Federazione, ma assumono ulteriore rilevanza in quanto pubblicate in un sito assai noto non solo ai cd. "addetti ai lavori";
- sebbene la natura e le modalità di consumazione dell'illecito disciplinare (diffusione di dichiarazioni lesive a mezzo internet) affermino la piena responsabilità in capo all'incolpato, la sanzione afflittiva deve essere comminata tenendo conto del contegno posto in essere dal Viscuso nell'immediatezza del fatto;
- lo stesso, infatti, non solo ha manifestato, a mezzo del proprio difensore, "pentimento" e "rammarico" per le affermazioni pubblicate, ma soprattutto, come risulta documentalmente provato, solo dopo poche ore dalla pubblicazione, ha provveduto, in piena autonomia e senza sollecitazione alcuna da parte degli Organi Federali, a rimuovere l'articolo de quo, apportando le necessarie correzioni;
- in tal modo argomentando, il ravvedimento spontaneo dell'incolpato, che ha sicuramente contribuito ad attenuare il nocimento arrecato alla Federazione Italiana Pallavolo, deve essere positivamente valutato nella determinazione della sanzione da infliggere.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Roberto Viscuso la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 45 a decorrere dalla pubblicazione del presente comunicato.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the typed name of the President.

Roma, 10 novembre 2010